

Messaggio 1100

Concernente la modificazione dell'art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale (riorganizzazione giurisdizionale delle due preture locarnesi)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

La suddivisione della Pretura di Locarno nelle due giurisdizioni di Città e Campagna, operante dal 1. giugno 1954, fu effettuata nell'ambito di una generale riorganizzazione che interessò, come è noto, anche le due preture di Lugano con la costituzione della Pretura di Lugano-Ceresio.

La delimitazione delle due nuove giurisdizioni di Locarno fu stabilita in base a calcoli statistici relativi agli anni 1947-1952 dai quali risultava per la Pretura del Distretto di Locarno un numero complessivo di cause ordinarie e inappellabili di 2400. Di queste, 1180 provenivano dai Comuni di Locarno, Muralto e Orselina mentre 1220 riguardavano gli altri Comuni del Distretto.

Parve quindi logico delimitare in tal modo le due giurisdizioni, contrariamente a un'altra proposta che voleva incluso già a quel momento anche Minusio nella giurisdizione di Locarno-Città.

Alla luce delle ulteriori statistiche tuttavia appare una sperequazione sempre più netta a sfavore della Pretura di Locarno-Campagna.

Sintetizzando i dati statistici dello specchietto annesso riguardante gli anni dal 1955 al 1961 otteniamo il seguente quadro comparativo:

Cause appellabili	Locarno - Città	Locarno - Campagna
Introdotte	952	1219
Giudicate	518	474
Transatte	403	624
Cause inappellabili		
Introdotte	531	666
Giudicate	199	231
Transatte	359	440

Anche nel settore delle procedure non contenziose lo specchietto indica un notevole maggior lavoro per la Pretura di Locarno-Campagna.

Persino nel campo delle operazioni in materia di esecuzioni e fallimenti dobbiamo constatare un notevole aumento delle procedure di rigetto d'opposizione presso la Pretura di Locarno-Campagna di fronte a una palese tendenza alla diminuzione presso quella di Locarno-Città.

E' uguale constatazione si può fare, anche se in altre proporzioni, per i fallimenti, come appare dallo specchietto che segue:

	Rigetti di opposizione		Fallimenti	
	<u>Campagna</u>	<u>Città</u>	<u>Campagna</u>	<u>Città</u>
1955	167	227	146	410
1956	163	192	169	295
1957	196	191	147	349

1958	172	135	135	281
1959	222	152	151	217
1960	179	145	138	190
1961	169	141	178	112

Le ragioni di questa evoluzione possono essere spiegate, tra l' altro, dalle seguenti circostanze:

--- la maggiore popolazione della giurisdizione di Locarno-Campagna: 23.212 abitanti contro i 13.757 (censimento 1960) di quella di Locarno-Città;

--- il fatto che, in parecchie zone della Campagna, il registro fondiario definitivo non è ancora stato introdotto;

--- la maggior importanza per la Campagna del fenomeno storico migratorio (America) con le conseguenti difficoltà procedurali nelle questioni successorie (certificati ereditari);

--- la maggiore estensione del territorio, che rende meno agevoli i sopralluoghi provocando notevoli perdite di tempo;

--- la più estesa rete stradale che offre un maggior numero di occasioni per incidenti della circolazione.

Quali le soluzioni possibili ? Una valutazione complessiva dei dati statistici concernenti le due preture di Locarno e un confronto, ad esempio, con i dati relativi alle tre preture luganesi porta alla conclusione che fra non molti anni, continuando l' evoluzione in atto, si dovrà esaminare seriamente anche per Locarno l' opportunità di una terza pretura. Il problema, oltre che assai complesso, è tuttavia prematuro e il Consiglio di Stato non è del parere di iniziarne già oggi lo studio.

La soluzione che proponiamo, la quale riflette un suggerimento comune dei due Pretori locarnesi, va cionondimeno considerata anche sotto questa prospettiva.

L' ampliamento della giurisdizione di Locarno-Città con l' inclusione dei Comuni di Minusio e di Brione s/M. non può infatti che costituire una soluzione di transizione, idonea a ristabilire tra le due preture un certo equilibrio in attesa di un ulteriore sviluppo della cennata evoluzione.

Questa modificazione pone un problema di natura transitoria che abbiamo regolato all' art. 2 del progetto di legge. E' stabilito che delle cause in corso al momento della sua entrata in vigore e provenienti dai due Comuni in questione passeranno alla Pretura di Locarno-Città soltanto quelle in cui l' istruzione probatoria non è ancora iniziata.

La ragione di questa disposizione transitoria sta nella necessità di evitare che il Pretore di Locarno-Città debba concludere cause che non ha potuto seguire personalmente dagli inizi, superata la fase iniziale scritta che risulta integralmente dall' incarto. La disposizione ha inoltre lo scopo di evitare che il Pretore di Locarno-Città debba assumere, al momento dell' entrata in vigore della legge un cumulo eccessivo di cause già avviate che possono invece assai più facilmente e rapidamente essere sbrigate dal Pretore che già ne conosce gli elementi di giudizio.

L' art. 2 stabilisce inoltre che la trasmissione degli atti debba costituire oggetto, caso per caso, di un decreto del Pretore di Locarno-Campagna allo scopo di garantire alle parti in causa il diritto di impugnare in via di appellazione per ricorso tale decisione.

Ci lusinghiamo di aver così esposto in modo esauriente le ragioni che militano in favore della modificazione che vi proponiamo di adottare con l' unito disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Cioccarì

Il Cons. Segr. di Stato, Lafranchi

PRETURA DI LOCARNO-CITTÀ

	Appellabili					Inappellabili				
				di cui					di cui	
<u>Procedure non contenziose</u>	<u>Pendenti al 1.1</u>	<u>Introdotte</u>	<u>Totale</u>	<u>giudicate</u>	<u>transatte</u>	<u>Pendenti</u>	<u>Introdotte</u>	<u>Totale</u>	<u>giudicate</u>	<u>tra</u>
171	141	112	253	47	53	50	76	126	37	
179	153	129	282	67	40	40	95	135	37	
182	175	146	321	85	56	45	78	123	31	
153	180	155	335	89	66	31	84	115	16	
137	180	116	296	72	51	37	64	101	20	
167	170	156	326	80	77	42	63	106	32	
183	169	138	307	78	60	36	71	107	26	
		952		518	403		531		199	

PRETURA DI LOCARNO-CAMPAGNA

1955	265	190	143	333	62	67	63	87	150	30	55
1956	256	204	166	370	49	71	65	91	156	27	46
1957	283	250	154	404	53	74	83	93	176	23	63
1958	314	277	186	463	66	92	90	110	200	31	69
1959	323	300	160	460	87	99	100	101	201	51	81
1960	378	269	206	475	72	108	69	114	183	40	61
1961	224	295	204	499	85	113	82	70	152	29	65
Totali			1219		474	624		666		231	440

Disegno di
LEGGE

che modifica l' art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale (del.....)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 novembre 1962 n. 1100 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale (testo riordinato come al decreto legislativo del 24 novembre 1953) è modificato come segue per quanto riguarda i Pretori del Distretto di Locarno:

(omissis)

Art. 7

Nel Distretto di Locarno vi sono due Pretori, entrambi con residenza a Locarno

Una di essi avrà per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/M. e si denominerà il Pretore di Locarno-Città;

l' altro il rimanente dei Comuni del Distretto e si denominerà il Pretore di Locarno-Campagna.

Art. 2

Con l' entrata in vigore della presente legge diventano di competenza del Pretore di Locarno-Città i procedimenti introdotti avanti la Pretura di Locarno-Campagna la cui istruzione probatoria non è ancora iniziata.

La competenza e la trasmissione degli atti sarà stabilita, caso per caso, mediante decreto del Pretore di Locarno-Campagna, presso il quale la causa od il procedimento era pendente.

Il decreto è impugnabile in via di appellazione per ricorso.

Art. 3

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.